

per

### insegnanti

della scuola popolare pubblica nel Cantone dei Grigioni

Le parti convengono quanto segue:

**CONTRATTO**

**DI**

**IMP**

**I**

**EGO**

**1. *Datore di lavoro***

*Datore di lavoro* è **……….**.

**2. *Dipendente***

*Dipendente è* **……….**. *(ev. completare con dati personali)*.

**3. Attività**

Insegnamento a livello di **……….** (*p.es. scuola elementare/ciclo superiore; ev. descri­vere ancora più in dettaglio*).

**4. Grado di occupazione**

**..........** *(p.es. 100 %; impiego a tempo pieno [numero di unità d'insegnamento per set­timana di scuola] a livello di scuola dell'infanzia: 24 lezioni, a livello di scuola elemen­tare: 29 lezioni e nel grado secondario I: 29 lezioni. Il volume di impiego di un inse­gnante di classe del grado elementare e del grado secondario I si riduce di una lezione per settimana di scuola.)*

**5. Luogo di lavoro**

Il luogo di lavoro è **……….**.

**6. Tipo di impiego, inizio del contratto e natura giuridica del rapporto di impiego**

1 A tempo indeterminato, dal **..........** *(p.es. dal 1° agosto 2013*) fino a nuovo avviso.

2 Il rapporto di lavoro è di diritto pubblico.

Commento:

In caso di *contratto a termine*:

A termine dal **……….** (*p.es 1° agosto 2013*) al **……….** (*p.es. 31 luglio 2014*).

**7. Periodo di prova**

Il periodo di prova è di **……….** (*p.es. 4 o 6 mesi*).

**8. Stipendio**

1 Lo stipendio annuo comprende lo stipendio base e la tredicesima mensilità. La con­cessione di un'eventuale compensazione del rincaro si conforma alla legislazione scolastica cantonale.

2 Lo scatto minimo per anzianità di servizio si conforma all'art. 61 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica.

***Commento:***

Il cpv. 1 corrisponde all'art. 65 cpv. 2 della nuova legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 21 marzo 2012. Per quanto riguarda la compensazione del rincaro, vedi art. 66 cpv. 4 e art. 71 cpv. 2 della nuova legge sco­lastica.

L'art. 61 cpv. 1 della nuova ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scola­stica) del 25 settembre 2012 recita: *allo stipendio iniziale seguono 21 scatti annuali per anzianità di servizio. I primi tre scatti per anzianità di servizio ammontano ciascuno al 4 per cento, i successivi nove ciascuno al 3 per cento, i successivi sei ciascuno al 2 per cento e gli ultimi tre ciascuno all'1 per cento dello stipendio iniziale.*

**9. Scatto per anzianità di servizio**

Nell'anno scolastico **..........** *(p.es. 2013/2014)* lo stipendio corrisponde allo stipendio annuo di un **..........** *(p.es. insegnante di scuola elementare)*, scatto per anzianità di servizio **..........**, secondo l'attuale tabella cantonale degli stipendi per insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia.

***Commento:***

Gli importi indicati nella menzionata tabella cantonale degli stipendi con i diversi scatti per anzianità di servizio sono intesi come valori minimi. Gli enti scolastici sono natu­ralmente liberi di pagare stipendi superiori.

**10. Indennità**

Vengono versate le seguenti indennità:

- **..........** *(p.es. indennità sociale speciale)*;

- **..........** *(p.es. congedo per anzianità di servizio o indennità per anzianità di servizio)*;

- **..........** *(p.es. indennità di residenza);*

- **..........** (*eventuali altre indennità)*.

***Commento:***

*Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione* si conformano alla legge cantonale sugli assegni familiari. Non è qui necessario indicare separatamente queste indennità.

**11. Continuazione del versamento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro**

L'insegnante che sospende l'insegnamento a seguito di malattia, infortunio professio­nale o non professionale, gravidanza e maternità, servizio militare, servizio di prote­zione civile o servizio civile sostitutivo ha diritto allo stipendio nei limiti della legisla­zione cantonale sul personale.

***Commento:***

A questo riguardo si deve richiamare l'attenzione su quanto segue:

Conformemente all'art. 8a dell'ordinanza del Gran Consiglio sullo stipendio degli inse­gnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns) del 1° dicembre 1965, gli insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia, che in seguito a malattia, infortunio, gravidanza e parto, congedo di perfezionamento/perfezionamento intensivo, corsi della protezione civile, servizio militare, servizio militare d'avanza­mento, nonché servizio civile sostitutivo interrompono l'insegnamento, hanno diritto allo stipendio nel limite delle disposizioni del diritto cantonale sul personale. Poiché l'OSIns viene abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge scolastica il 1° agosto 2013, il diritto ai sensi del citato art. 8a OSIns non è più imperativamente prescritto dal diritto cantonale sovraordinato.

Se il n. 11 proposto non viene inserito nel contratto e se a livello di ente scolastico dovessero mancare norme concernenti la continuazione del versamento dello stipen­dio in caso di impedimento al lavoro, in virtù dell'art. 56 cpv. 3 seconda frase della nuova legge scolastica troverebbero applicazione in via sussidiaria le corrispondenti disposizioni di diritto del personale del Cantone (cfr. anche n. 23 del modello di con­tratto).

**12. Previdenza professionale**

L'insegnante è assicurato presso **……….** (*p.es. la Cassa cantonale pensioni dei Gri­gioni*) per le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

**13. Diritti e doveri**

1 L'insegnante osserva le norme deontologiche dell'Associazione mantello dei docenti svizzeri DCH.

2 Per il resto, diritti e doveri dell'insegnante si basano sulla legislazione scolastica cantonale e sulle disposizioni dell'ente scolastico.

**14. Altre cariche pubbliche e attività accessorie**

Con l'autorizzazione **..........** *(p.es. del Consiglio scolastico)* l'insegnante può ricoprire altre cariche pubbliche o esercitare attività accessorie, purché siano compatibili con la sua funzione di servizio e non compromettano i suoi compiti di servizio.

**15. Domicilio**

L'insegnante può scegliere liberamente il proprio domicilio.

**16. Certificato di lavoro**

1 L'insegnante può richiedere in ogni momento **……….** *(p.es. al Consiglio scolastico)* un certificato attestante il tipo e la durata del rapporto di lavoro, come pure la presta­zione e il comportamento in servizio.

2 Se l'insegnante lo richiede, le indicazioni devono limitarsi al tipo e alla durata del rapporto di lavoro.

**17. Disdetta ordinaria**

1 Il rapporto di lavoro può venire disdetto da entrambe le parti per il ... (*p.es. 31 luglio*). La disdetta va comunicata per iscritto entro fine marzo; essa deve essere stata reca­pitata al destinatario entro il termine menzionato.

2 La disdetta ordinaria da parte del datore di lavoro presuppone un motivo material­mente giustificato, in particolare:

a) prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente;

b) violazione di obblighi legali o contrattuali;

c) incapacità o venir meno oppure mancato adempimento di condizioni di assunzione legali o contrattuali;

d) compromissione del rapporto di fiducia;

e) reati e violazioni di doveri di servizio inconciliabili con i compiti che un insegnante deve adempiere;

f) soppressione di un impiego per motivi di ordine aziendale o economico.

3 Il datore di lavoro deve motivare la disdetta ordinaria e indicare i rimedi giuridici sulla relativa decisione.

**18. Disdetta durante il periodo di prova**

1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto da ciascuna delle parti, nel rispetto di un termine di disdetta di **……….** *(p.es. due settimane o un mese),* per la fine di un mese.

2 Il datore di lavoro deve motivare la disdetta durante il periodo di prova e indicare i rimedi giuridici sulla relativa decisione.

**19. Disdetta per la fine di un congedo maternità pagato**

Se il lavoro non verrà ripreso al termine di un congedo maternità pagato, l'insegnante può disdire il rapporto di lavoro al più tardi dieci giorni dopo il parto, per la fine del congedo maternità.

**20. Disdetta immediata**

1 Per motivi gravi, entrambe le parti contraenti possono disdire in ogni momento il rap­porto di lavoro senza osservare i termini.

2 È considerato grave ogni motivo che non permette di esigere la continuazione del rapporto di lavoro da chi dà la disdetta.

Il datore di lavoro deve motivare la disdetta immediata e indicare i rimedi giuridici sulla corrispondente decisione.

**21. Contratto d'annullamento**

Di comune accordo, le parti contraenti possono annullare in ogni momento il rapporto di lavoro.

**22. Diritto di essere sentito**

1 Prima di prendere una decisione pregiudizievole a carico dell'insegnante interessato, gli va data la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente.

2 Se nell'interesse pubblico è necessaria una decisione immediata, essa può essere presa provvisoriamente. In questo caso all'insegnante va data a posteriori la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente il prima possibile.

3 Se l'insegnante è interessato da una decisione, ha il diritto di prendere visione degli atti.

**23. Altro diritto applicabile**

Per il resto trovano applicazione le disposizioni del diritto sul personale dell'ente scola­stico e in via sussidiaria, per analogia, le disposizioni del diritto sul personale del Cantone. È fatto salvo il diritto cogente di rango superiore.

***Commento:***

Per quanto possibile, si raccomanda di disciplinare il rapporto di impiego con gli inse­gnanti della scuola popolare pubblica a livello di ente scolastico, nel quadro di un cor­rispondente atto normativo (p.es. legge comunale sul personale, ecc.). Qualora le disposizioni del diritto sul personale dell'ente scolastico dovessero cambiare in un secondo momento, queste modifiche valgono automaticamente per le persone inte­ressate dal campo d'applicazione dell'atto normativo sul personale.

Le parti contraenti:

*Il datore di lavoro:* *Il dipendente:*

 \_\_\_\_\_

**....................**, **........................... ....................**, **.................................**

febbraio 2013, Servizio giuridico DECA